



Ai
Sindacati Autonomi Bancari

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **2057 – MB/ff**

ROMA, LI **06 settembre 2006**

OGGETTO: **Direttive COVIP**

Come già anticipatovi, troverete in allegato alcune considerazioni svolte dalla scrivente Segreteria in uno con il Dipartimento Previdenza, relative alle Direttive generali emanate dalla COVIP il 28 giugno e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2006.

Vi rammentiamo che, per le forme pensionistiche preesistenti alla riforma (di cui gran parte appartengono al settore del credito), l'adeguamento alle nuove disposizioni avverrà secondo i tempi, le modalità ed i criteri che saranno adottati entro il 13 dicembre del corrente anno.

Restiamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e inviamo i più cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE



DIPARTIMENTO PREVIDENZA

CONSIDERAZIONI SULLE DIRETTIVE GENERALI EMANATE DALLA COVIP PER L'ADEGUAMENTO DEI FONDI PENSIONE

Il D.Lgs 252/05 sulla previdenza complementare, ha demandato alla COVIP il compito di dettare alle forme pensionistiche complementari poste sotto la sua vigilanza (fondi pensione negoziali, aperti e piani assicurativi previdenziali) le direttive necessarie per procedere al recepimento delle nuove disposizioni previste dal citato decreto.

Le direttive, emanate dalla Commissione con deliberazione del 28 giugno 2006 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2006, si strutturano in una parte introduttiva, chiarificatrice del quadro entro il quale il provvedimento è collocato e del percorso di adeguamento da attuare in vista del 2008, ed in una parte volta a presentare gli elementi di maggior interesse contenuti nella riforma del 2005; che le indicazioni emanate sono state oggetto di una fase di consultazioni con le parti sociali.

Esaminiamo ora in dettaglio i punti salienti e le principali novità introdotte.

1. Ambito di applicazione e obblighi di adeguamento

Rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo decreto tutte le forme di previdenza istituite per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio.

Per le **forme pensionistiche complementari preesistenti**, cioè quelle già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n.421, l'adeguamento alle nuove disposizioni avverrà secondo i tempi, le modalità e i criteri che saranno stabiliti dal ministero dell'Economia e da quello del Lavoro, sentita la Covip, da adottarsi entro il 13 dicembre 2006.

2. Adesione alle forme pensionistiche complementari

Risulta confermato il principio della libertà e volontarietà dell'adesione a qualunque forma pensionistica complementare, sia collettiva che individuale.

Anche nell'ipotesi di devoluzione del TFR mediante silenzio assenso e conseguente conferimento tacito, il silenzio del lavoratore si configura come una manifestazione implicita di volontà dell'interessato.

Il decreto non esclude inoltre la possibilità di adesione contemporanea a più forme pensionistiche complementari.

3. Destinatari delle forme pensionistiche complementari

Possono aderire alle forme di previdenza complementare, sia collettive che individuali, anche i soggetti fiscalmente a carico; nel caso di fondi negoziali occorrerà un' esplicita previsione nello statuto e nei documenti informativi.

4. Istituzione delle forme pensionistiche

Tra le novità che interverranno dal 1° gennaio 2008, va segnalata la possibilità di accordi, a livello aziendale, intercorrenti direttamente tra datore di lavoro e singolo lavoratore.

Naturalmente tali accordi avranno un'efficacia limitata ai soli soggetti firmatari e non potranno essere inclusi tra quelli verso i quali regolare la devoluzione tacita del TFR degli altri dipendenti della stessa impresa.

Da sottolineare è anche l'inserimento tra le fonti istitutive delle Regioni.

Tutte le forme pensionistiche complementari, comprese quelle attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita e ad eccezione delle forme pensionistiche istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, dovranno essere iscritte nell'apposito Albo tenuto a cura della COVIP.

5. Gestione delle risorse e conferimento del TFR

Le direttive confermano l'attuale disciplina con alcune novità di rilievo.

In primo luogo, con riferimento al conferimento tacito del TFR, si prevede che l'investimento delle relative somme debba necessariamente avvenire nella linea a contenuto più prudentiale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.

Riguardo alle caratteristiche che tale linea deve possedere, la COVIP ritiene che il termine garanzia debba essere inteso come effettivo impegno a restituire integralmente il capitale, al netto di qualsiasi onere, entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi (in particolare il pensionamento). La politica di investimento di detta linea dovrà, comunque, essere idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale.

In sostanza, secondo la COVIP, **la garanzia giuridica è riferita alla sola restituzione del capitale** e non anche quella del rendimento: tali ulteriori rendimenti, infatti, saranno semplicemente un obiettivo, non garantito giuridicamente ma probabilisticamente, della politica di investimento adottata.

Le forme pensionistiche destinatarie del conferimento tacito del TFR dovranno pertanto provvedere ai necessari adeguamenti in tempo utile, prima dell'avvio del meccanismo di devoluzione, prevedendo una linea di investimento con le caratteristiche sopra descritte; in caso contrario non potranno essere destinatarie del TFR tacito.

A questo proposito ricordiamo che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma (quindi **entro il 1° luglio 2008**) o entro sei mesi dalla prima assunzione se successiva al 1° gennaio 2008, i lavoratori potranno decidere, con manifestazione esplicita di volontà, se conferire il TFR maturando alla forma pensionistica alla quale sono iscritti o mantenerlo presso il proprio datore di lavoro; in tal caso i lavoratori potranno comunque successivamente modificare la scelta effettuata.

Solo in difetto di tale manifestazione si attiverà il conferimento tacito del TFR.

6. Flussi contributivi

A far tempo dal 1° gennaio 2008, tramite una specifica previsione statutaria, viene consentita la possibilità per l'aderente di suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della stessa forma pensionistica, attraverso l'adesione a più comparti simultaneamente.

7. Regime delle prestazioni

Il decreto prevede l'introduzione dal 1° gennaio 2008 di importanti novità in tema di prestazioni, riscatti, anticipazioni e trasferimenti: gli statuti e i regolamenti, nonché i documenti informativi dovranno pertanto essere opportunamente modificati al fine di allineare le relative previsioni alle nuove disposizioni.

7.1 Prestazioni pensionistiche

Il diritto alle prestazioni si acquisirà al momento della maturazione dei requisiti (di età e contributivi) previsti nel regime obbligatorio con almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, considerando utili tutti i periodi di iscrizione nella misura in cui non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Resta ferma la possibilità di ottenere la liquidazione in capitale fino ad un massimo del 50% della posizione individuale.

7.2 Anticipazioni

Le anticipazioni per spese sanitarie straordinarie riconosciute dalle competenti strutture pubbliche a seguito di gravi motivi di salute dell'aderente, del coniuge o dei figli, potranno essere richieste in qualsiasi momento in misura non superiore al 75% dell'intera posizione individuale; nella stessa misura, ma decorsi almeno otto anni dall'iscrizione, per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione.

Con il limite complessivo del 75%, decorsi otto anni dall'iscrizione, potranno essere richieste ulteriori anticipazioni senza specifica motivazione per un importo non superiore al 30% della posizione individuale.

7.3 Premorienza dell'aderente

L'intera posizione individuale maturata potrà essere riscattata dagli eredi ovvero dai beneficiari designati dall'aderente; in mancanza di tali soggetti la posizione risulterà acquisita al fondo pensione.

8. Trasferimento della posizione

In linea con l'obiettivo della legge di agevolare il passaggio tra forme pensionistiche complementari diverse, il periodo minimo di permanenza nel fondo pensione scende a due anni, decorsi i quali l'aderente avrà la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.

Statuti o regolamenti dei fondi pensione non potranno introdurre alcuna limitazione a tale diritto che, in caso di esercizio, dà luogo al versamento alla nuova forma individuata anche del TFR maturando, mentre i contributi del datore di lavoro potranno essere versati presso la forma pensionistica prescelta secondo le modalità ed i limiti stabiliti dagli accordi collettivi, anche aziendali.

9. Limiti agli investimenti

I fondi aventi per destinatari i lavoratori di una determinata impresa, possono investire in strumenti finanziari emessi dall'impresa stessa in misura non complessivamente superiore al 5% del patrimonio complessivo del fondo o, se l'impresa appartiene ad un gruppo, in strumenti emessi da aziende del gruppo medesimo, nella misura del 10%.

10. Convenzioni stipulate dai fondi

Tra le convenzioni stipulate dai fondi pensione, la normativa pone in capo alla COVIP la sussistenza del potere di vigilanza in merito alla convenzione per il service amministrativo e a quella per la gestione delle risorse.

Per quanto riguarda la metodologia di scelta del service amministrativo, sebbene dal 1° gennaio 2008 venga meno l'obbligo di richiedere offerte contrattuali attraverso la forma della pubblica notizia, la COVIP sottolinea come questo non significhi che la selezione non debba comunque avvenire mediante principi di sana e prudente gestione e sulla base di criteri oggettivi.

Per la gestione delle risorse invece, le convenzioni non saranno più oggetto di autorizzazione preventiva di COVIP, ma saranno oggetto di vigilanza unitamente alla politica di investimento nei singoli comparti.

Notevoli saranno le responsabilità in capo ai componenti degli Organi di Amministrazione dei fondi, in particolare dei Collegi Sindacali, che dovranno vigilare sul rispetto delle convenzioni da parte dei gestori nell'ambito del mandato ricevuto.

11. Informazione agli aderenti

La COVIP sottolinea che i fondi pensione devono pubblicare sul proprio sito, il cui indirizzo va ad essa comunicato, lo statuto, i regolamenti, i bilanci e tutti gli strumenti utili all'aderente, ivi compresi programmi che consentano di generare simulazioni in merito alle prestazioni attese e ad ulteriori opzioni quali gli effetti della fruizione di anticipazioni e di riscatti parziali.

Roma, 5 settembre 2006